

## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO AI SENSI DELLA L.R.18/2022**

### **Articolo 1 – FINALITÀ**

Il presente Regolamento, in attuazione alla L.R. 18/2022 del 28/07/2022 modificata con L.R. 23 del 23/02/2023, ha finalità di disciplinare le modalità di raccolta dei funghi epigei spontanei all'interno del territorio dell'Unione Montana del Montefeltro, in aggiunta a quanto già disposto dalla normativa regionale;

### **Articolo 2 – IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE**

Il presente Regolamento è valido su tutto il territorio dell'Unione Montana del Montefeltro, il quale comprende i Comuni di Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia Sassocorvaro Auditore e Tavoleto;

### **Articolo 3 – AMBITI DI RACCOLTA**

Come stabilito dall'Art. 3 della L.R. 18/2022, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita in boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale degli ecosistemi vegetali, nel rispetto dei limiti e dei divieti indicati all'art. 8 della stessa legge e di seguito riportati.

All'interno del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, la raccolta è disciplinata dall'Ente di Gestione del Parco e consentita limitatamente alle disposizioni riportate nel Regolamento del Parco.

La raccolta è vietata nei terreni in cui non è consentito l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile, oltre che all'interno di giardini, parchi privati e in pertinenza degli immobili ad uso abitativo entro un raggio di 100 metri. È altresì vietata la raccolta in aree urbane e a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

La raccolta di funghi all'interno delle Aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Infine, la raccolta è vietata o diversamente disciplinata nei casi indicati all'art. 8 del presente regolamento e previsti dall'art. 11 della L.R. 18/2022

### **Articolo 4 – ESERCIZIO DELLA RACCOLTA**

La raccolta dei funghi epigei spontanei può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che:

- a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) siano in possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi prevista all'articolo 5 del presente regolamento;
- c) siano in possesso del titolo per la raccolta previsto all'articolo 6 del presente regolamento;

Possono effettuare la raccolta senza essere muniti del titolo di cui alla lettera c) i minori di anni sedici, purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso dell'abilitazione e del titolo di cui alle precedenti lettere b) e c).

I funghi raccolti dal minore di anni sedici concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito alla persona maggiorenne.

Sono esonerati dal possesso dell'abilitazione di cui alla lettera b) del comma 1 coloro i quali:

1. abbiano meno di sedici anni;

2. siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo);
3. siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 3 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi);
4. non siano residenti nella regione e siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza.

### **Articolo 5 ABILITAZIONE ALLA RACCOLTA**

L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è rilasciata dall'Unione Montana del Montefeltro per i residenti nei comuni aderenti all'Unione, a seguito del superamento di un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle specie fungine commestibili, degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi, nonché delle principali norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta che può essere sostenuto o presso l'Unione Montana o presso gli altri Enti competenti della Regione Marche. L'abilitazione ha validità su tutto il territorio regionale.

I non residenti nel territorio regionale che non siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza, possono sostenere il colloquio abilitativo presso l'Unione Montana o presso le altre Unioni o la Regione Marche.

Il colloquio abilitativo dovrà prevedere la presenza di

1. Un rappresentante dell'Ente nella persona del Responsabile del servizio Ambiente o suo delegato con funzioni di Presidente;
2. un funzionario dell'Ente con funzioni di componente e segretario verbalizzante;
3. un micologo individuato designato dalla struttura sanitaria competente per territorio con funzioni di componente;

I suddetti componenti operano nell'ambito della propria attività professionale senza ulteriori compensi;

Il materiale didattico necessario per la preparazione al superamento del colloquio è disponibile sul sito dell'Unione Montana alla sezione funghi;

L'Unione Montana sulla base delle risorse disponibili e delle richieste di rilascio dell'abilitazione provvede ad organizzare corsi di preparazione al colloquio abilitativo avvalendosi delle Associazioni micologiche ed ambientaliste presenti nel territorio;

### **Articolo 6 – TITOLO PER LA RACCOLTA**

Costituisce titolo per la raccolta, la ricevuta di pagamento di euro 20,00 per il titolo annuale di raccolta, per i residenti e non residenti in regione.

Oltre al titolo per la raccolta di 20,00 €, i non residenti in regione, versano un'ulteriore somma come stabilita dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 18/2022 il cui importo varia in funzione del periodo di validità del titolo secondo il seguente schema:

VALIDITA'	VERSAMENTO INTEGRATIVO	TOTALE DOVUTO
Giornaliero	€ 3,00	€ 23,00
Settimanale	€ 15,00	€ 35,00
Mensile	€ 35,00	€ 55,00
Annuale	€ 70,00	€ 90,00

**Il titolo di raccolta ha validità dalla data di versamento fino a scadenza del periodo temporale di riferimento pari ad un anno solare.**

Il versamento potrà essere effettuato mediante il Portale PagoPA:

- Attraverso il link:

<https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerTipoBollettino=SPOM&payerCodiceUtente=000RM&payerTipologiaServizio=TRF&payerCodiceEnte=19178&payerTipoUfficio=&payerCodiceUfficio=>

## **Articolo 7 – MODALITÀ DI RACCOLTA**

Durante la raccolta occorre essere muniti dell'abilitazione e del titolo per la raccolta in corso di validità, come da articoli 5 e 6 del presente Regolamento, accompagnati da idoneo e valido documento di identità, tali documenti devono essere esibiti su richiesta del personale addetto alla vigilanza.

I carpofori vanno raccolti con torsione e in modo da conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente sul luogo di raccolta.

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed areati, idonei a consentire la diffusione delle spore. Si fa divieto di usare contenitori di plastica.

La quantità massima della raccolta giornaliera è fissata in 3 (tre) chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o concrecenti non separabili. Il limite quantitativo di raccolta non si applica a funghi lignicoli.

È vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungineo e l'apparato radicale della vegetazione.

È vietata la raccolta dell'*Amanita cesarea* allo stato di ovulo chiuso. È vietata la raccolta del genere *Agaricus*, *Boletus* e *Calocybe* con diametro del cappello inferiore a 3 (tre) centimetri.

## **Articolo 8 – DESTINAZIONE DEGLI INTROITI**

I proventi derivanti dai Titoli per la raccolta, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, sono destinati a sostenere l'esercizio delle funzioni dell'Unione Montana demandate dalla Regione Marche con la L.R. 18/2022, e in particolare a sostenere:

- Iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;
- La promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati.

## **Articolo 9 - AUTORIZZAZIONI PER COMPROVATI MOTIVI DI INTERESSE SCIENTIFICO**

Il Servizio competente dell'Unione Montana può rilasciare autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio dell'Ente per comprovati motivi di interesse scientifico e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico. Tali autorizzazioni non possono avere una validità superiore a un anno e sono rinnovabili.

## **Articolo 10 – VIGILANZA**

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto di tale Regolamento è esercitata dai soggetti di cui all'art.11 del DPR 376/1995.

## **Articolo 11 – SANZIONI**

Per quanto concernente le violazioni a tale Regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'articolo 14 della L.R. 18/2022.

## **Articolo 12 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Montana del Montefeltro.

## **Articolo 13 – NORME TRANSITORIE**

Fino all'entrata in vigore di tale regolamento rimangono valide le disposizioni e gli importi definiti dalla L.R. 25 luglio 2001 n.17.

I titoli per la raccolta effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno validi fino alla rispettiva scadenza temporale.

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge Regionale 28 luglio 2022 n.18.